



**Ticino&Lavoro**  
lavoro prima ai residenti

<b>Statuto “A.T.L. Associazione Ticino&amp;Lavoro”</b>
--

### **Denominazione, scopo e sede**

#### **Art. 1**

Con la denominazione “A.T.L. Associazione Ticino&Lavoro” è costituita un’associazione senza scopo di lucro ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero e del presente Statuto.

#### **Art. 2**

L’associazione ha per scopo:

- la promozione delle relazioni tra disoccupato e datore di lavoro;
- unire nella ricerca di un impiego disoccupati e occupati domiciliati o residenti in Svizzera;
- fornire strumenti con lo scopo di facilitare il reinserimento professionale dei disoccupati nel mondo del lavoro.

#### **Art. 3**

L’associazione ha sede a Manno e la sua durata è indeterminata.

### **Organizzazione**

#### **Art. 4**

Gli organi dell’associazione sono:

- l’Assemblea generale (soci fondatori, soci attivi e soci sostenitori)
- il Comitato direttivo (Presidente/Vice-presidente/Segretaria)

#### **Art. 5**

I mezzi finanziari dell’associazione sono costituiti dai contributi ordinari o straordinari dei soci, dalle donazioni e dai lasciti, dai proventi delle attività dell’associazione e all’occorrenza da sussidi pubblici.

I contributi ordinari vengono fissati annualmente dall’assemblea generale.

L’esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Gli obblighi finanziari dell’associazione sono garantiti dal suo patrimonio ed è esclusa la responsabilità personale dei membri.

## **Soci**

### **Art. 6**

Possono diventare soci tutte le persone e gli organismi interessati al perseguimento degli scopi di cui all'art. 2.

Se i mezzi lo consentono, l'associazione pubblica un bollettino informativo destinato ai membri e alle persone vicine all'associazione.

### **Art. 7**

L'associazione è composta da soci fondatori (con diritto di voto), soci attivi (con diritto di voto) e soci sostenitori (senza diritto di voto).

### **Art. 8**

Le domande di ammissione vanno presentate al Comitato direttivo, che decreta l'ammissione dei nuovi soci e ne informa l'Assemblea generale.

Il socio sostenitore può essere ammesso alla stregua di socio attivo dall'Assemblea generale. Prima di avanzare la sua candidatura, il Comitato l'esaminerà.

### **Art. 9**

Lo status di socio si estingue in seguito a:

- a) dimissioni. Le dimissioni non esonerano dal versamento del contributo annuale.
- b) esclusione «per validi motivi».

L'esclusione è di competenza del Comitato direttivo. L'interessato può presentare ricorso contro tale decisione davanti all'Assemblea generale. Il mancato pagamento recidivo del contributo per due anni comporta l'esclusione dall'associazione.

## **Assemblea generale**

### **Art. 10**

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione ed è composto da tutti i suoi soci fondatori, attivi e sostenitori.

### **Art. 11**

L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:

- adotta e modifica lo Statuto
- nomina i membri del Comitato direttivo
- decide la linea di lavoro e dirige le attività dell'associazione
- approva i rapporti, i consuntivi e vota il bilancio preventivo
- dà lo scarico al Comitato direttivo
- stabilisce il contributo annuale dei soci fondatori, attivi e sostenitori
- si pronuncia sugli altri progetti iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea generale può occuparsi o essere incaricata di occuparsi di qualunque questione che non ha affidato a un altro organo.

### **Art. 12**

Il Comitato direttivo convoca le assemblee con almeno 20 giorni di anticipo. Il Comitato direttivo può convocare un'Assemblea generale straordinaria ogni qualvolta ve ne sia la necessità.

### **Art. 13**

L'Assemblea è presieduta dal presidente o da un altro membro del Comitato.

### **Art. 14**

Le decisioni dell'Assemblea generale vengono adottate con la maggioranza semplice dei soci fondatori e soci attivi presenti. In caso di parità di voti quello del presidente è decisivo.

**Art. 15**

Le votazioni si effettuano per alzata di mano. Non è possibile votare per procura.

**Art. 16**

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Comitato direttivo.

**Art. 17**

L'ordine del giorno dell'Assemblea annuale (detta ordinaria) deve necessariamente includere:

- il rapporto del Comitato direttivo sull'attività dell'associazione durante l'anno passato
- uno scambio di vedute/decisioni sull'andamento dell'associazione
- i libri contabili ed eventualmente i rapporti dell'Ufficio di revisione
- l'elezione dei membri del Comitato direttivo ed eventualmente dell'Ufficio di revisione
- le proposte individuali.

**Art. 18**

Il Comitato direttivo è tenuto a inserire nell'ordine del giorno dell'Assemblea generale (ordinaria o straordinaria) qualunque proposta presentata da un socio almeno 10 giorni prima.

**Art. 19**

L'Assemblea generale straordinaria si riunisce su convocazione del Comitato direttivo o su richiesta di un quinto dei soci dell'associazione.

**Comitato direttivo**

**Art. 20**

Il Comitato direttivo mette in atto e applica le decisioni dell'Assemblea generale. Dirige l'associazione e prende tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi. Il Comitato direttivo si occupa di tutti i punti che non sono espressamente riservati all'Assemblea generale.

**Art. 21**

Il Comitato direttivo è composto da almeno tre membri nominati per due anni dall'Assemblea generale. Possono essere sempre rieletti. Il Comitato si autodetermina. Si riunisce ogni volta che le questioni dell'associazione lo esigono.

**Art. 22**

L'associazione è vincolata dalla firma collettiva di due membri del Comitato direttivo.

**Art. 23**

Il Comitato direttivo ha il compito di:

- prendere misure utili al raggiungimento degli obiettivi
- convocare le assemblee generali, ordinarie e straordinarie
- prendere decisioni relative all'ammissione e alla dimissione dei membri o alla loro eventuale esclusione
- garantire l'applicazione dello Statuto, redigere i regolamenti e amministrare i beni dell'associazione.

**Art. 24**

Il Comitato direttivo è responsabile della contabilità dell'associazione.

Art. 25

Il comitato assume (e licenzia) i collaboratori dipendenti e volontari dell'associazione. Può conferire un mandato a tempo determinato a qualunque persona dell'associazione o esterna ad essa.

#### **Ufficio di revisione**

Art. 26

L'Associazione non dispone di un organo di revisione.

#### **Scioglimento**

Art. 27

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea generale con una maggioranza di due terzi dei soci fondatori e attivi presenti. Il saldo attivo verrà devoluto a un organismo con scopi analoghi e al beneficio dell'esenzione fiscale.

Il presente Statuto è entrato in vigore con la sua approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria dell'Associazione in data 19 aprile 2022.

Per l'associazione

.....  
Omar Valsangiacomo, Presidente

.....  
Giovanni Albertini, Vice-presidente